



COMUNE di CATTOLICA

(Provincia di Rimini)



CATTOLICA



BANDIERA BLU FEE

ORDINANZA BALNEARE N° N° 1/2019

(n. 82 / 2019 Registro Generale Ordinanze del 19 aprile 2019)

Il Dirigente Ufficio Demanio Marittimo

VISTA la L. R. 31 maggio 2002 n. 9 recante “Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale” e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 468/2003 recante “Direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L. R. 31 maggio 2002 n. 9”.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1461/2003 recante “Direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell’art. 2, comma 4, della L. R. 31 maggio 2002 n. 9”.

VISTA la L. n. 494/1993 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400” e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la L. n. 104/1992 relativa all’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il D. Lgs 31 marzo 1998 n. 114 recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della Legge n. 59/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la L. n. 689/1981 e il D. Lgs. n. 507/1999 recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell’art. 1 della L. n. 205/1999”.

VISTA la L. n. 172/2003 recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico” e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il D. Lgs. n. 171/2005 recante “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della L. n. 172/2003” e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il D. M. n. 146/2008 recante “Regolamento di attuazione dell’art. 65 del D.Lgs. n.171/2005 recante il codice della nautica da diporto”.

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”.

VISTA l’Ordinanza Regionale n° 2/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA l’Ordinanza Balneare n° 1/2019 della Regione Emilia Romagna.

VISTE le vigenti Ordinanze della Capitaneria di Porto di Rimini disciplinanti il diporto nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Rimini e l’annesso Regolamento, i limiti di navigazione rispetto alla costa e la sicurezza balneare.

VISTA l’Ordinanza n° 74/2010 del Comune di Cattolica in materia di decoro urbano.

VISTI gli artt. 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione, nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori.

SENTITE le associazioni locali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori.

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative vigenti in materia.

ORDINA

ART. 1 ACCESSO IN SPIAGGIA

Durante la stagione balneare estiva, compresa tra il 20 aprile e il 27 ottobre 2019, è vietato l’accesso in spiaggia dalle ore 1,00 alle ore 5,00 ad eccezione dei concessionari e dei loro dipendenti, dei soggetti in possesso di apposita autorizzazione, dei soggetti fruitori delle attività autorizzate oltre detto orario, in occasione di manifestazioni realizzate direttamente dall’Amministrazione Comunale nonché per accedere alla battaglia esclusivamente attraverso gli appositi camminamenti, con divieto di sostare presso le strutture in concessione. I mezzi delle imprese impegnate per il servizio di pulizia delle spiagge e di manutenzione pubblica possono transitare sull’arenile anche oltre le ore 09,00, esclusivamente in caso di particolari eventi meteo marini avversi che impediscano il termine del servizio entro detto orario, previa adozione di tutte le misure di sicurezza per la salvaguardia della pubblica incolumità e previa comunicazione dell’orario di chiusura del servizio all’Ufficio Ambiente del Comune di Cattolica telefonicamente al numero 366/5798618. Il transito e la sosta di veicoli per le operazioni di carico e scarico merci è consentito esclusivamente dalle ore 07,00 alle ore 08,30 previa autorizzazione del Comune di Cattolica. I velocipedi potranno transitare solo condotti a mano, limitatamente nella fascia a monte per accedere agli stabilimenti balneari e/o alle spiagge libere, con possibilità di sosta nelle aree appositamente attrezzate.

ART. 2 DISCIPLINA SULL’USO DELLE SPIAGGE E DELLE AREE IN CONCESSIONE

La fascia di spiaggia (battaglia) destinata esclusivamente al libero transito, con divieto di permanenza ad eccezione dei mezzi di soccorso e dei natanti destinati alla pubblica locazione, è di metri 5 lungo tutto l’arenile di Cattolica, ad eccezione delle zone di spiaggia dal bagno n° 103 al bagno n° 110 e nel tratto di spiaggia antistante il Parco Navi, bagno n° 117 incluso, in cui tale fascia è ridotta a metri 3. Le distanze minime tra i paletti dell’ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio sono determinate come segue: distanza tra le file metri 4 (metri 3 per le zone aventi fronte a mare inferiore a metri 17 e dal bagno n° 90 al bagno n° 110 compresi), distanza tra gli ombrelloni sulla stessa fila metri 2. Fatte salve le strutture già autorizzate, è consentito ai concessionari per l’attività di locazione/noleggio di unità da diporto la sostituzione degli ombrelloni con gazebo aperti le cui dimensioni non possono essere superiori a mq 10,00. Presso ogni stabilimento balneare dovrà essere riportato sul tetto delle cabine il relativo numero identificativo, allo scopo di facilitare gli interventi di soccorso mediante eliambulanza, ad eccezione degli stabilimenti balneari dal n° 4 al n° 9 posti sotto la passeggiata sopraelevata del lungomare. Al fine di assicurare la fruibilità della fascia di libero transito, non intralciare l’eventuale passaggio di mezzi di soccorso e di non ostacolare la normale attività del servizio di salvataggio, i natanti da diporto in dotazione ai titolari di concessioni demaniali marittime che presentano tra gli scopi della concessione la locazione/noleggio possono essere allocati anche nello specchio acqueo immediatamente prospiciente, esclusivamente in orari diurni e in un numero massimo di 2 unità ogni 15 metri lineari di fronte mare della concessione demaniale marittima, dotati degli elementi identificativi di cui al vigente Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Rimini.

I concessionari di stabilimenti balneari posti a confine con spiagge libere, devono delimitarne il confine con recinzioni leggere fino al limite della concessione e con apposita segnaletica. Il trasporto sull’arenile di taniche di carburante destinato al rifornimento dei natanti a motore collocati sull’arenile delle attività autorizzate al noleggio è consentito esclusivamente dall’alba fino alle ore 07,30 in condizioni di massima sicurezza e senza rilascio di sostanze inquinanti sull’arenile.

Le operazioni di chiusura degli stabilimenti e delle strutture balneari, comprese le operazioni di lavaggio delle attrezzature, sono consentite esclusivamente dopo il secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre di ogni anno. L’installazione di barriere invernali antisabbia è consentita esclusivamente dopo il 30 di settembre di ogni anno.

Sulle aree del demanio marittimo in concessione, i concessionari devono posizionare, nel rispetto delle normative vigenti, sistemi di illuminazione a fini di tutela e sicurezza delle strutture balneari e delle spiagge; nel periodo compreso tra l’ultimo fine settimana di maggio e il secondo fine settimana di settembre, detti impianti devono rimanere accesi dal tramonto all’alba, negli stessi orari previsti per l’illuminazione pubblica. I predetti concessionari sono altresì invitati a prevedere, sulle rispettive aree in concessione, nel rispetto delle normative vigenti, sistemi di videosorveglianza oltreché servizi di vigilanza a mezzo di guardie particolari giurate o personale certificato.

ART. 3 DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO

L’assistente bagnanti espleta il proprio servizio dalle ore 9,30 alle ore 18,30 nel periodo dal 25.05.2019 al 15.09.2019 nel rispetto delle disposizioni di cui all’Ordinanza balneare n° 1/2019 della Regione Emilia Romagna e della vigente Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Rimini. In considerazione della minore affluenza di bagnanti, è consentita l’interruzione totale del servizio di salvamento dalle ore 13,00 alle ore 14,00 dandone comunicazione per mezzo di innalzamento della bandiera rossa. È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale, previa consultazione delle Associazioni regionali di categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico

dei concessionari e dei lavoratori, al fine di incrementare l’offerta turistico ricreativa, di estendere con propria Ordinanza integrativa l’obbligatorio periodo del servizio di salvamento. Presso ogni postazione di salvataggio è obbligatoria la presenza di un pattino di “SALVATAGGIO”. Eventualmente, a supporto, può essere prevista una idonea unità a motore dotata di propulsore ad idrogetto e/o ad elica intubata per il pronto intervento a servizio degli stabilimenti balneari.

Presso ogni stabilimento o struttura balneare deve essere disponibile una idonea imbarcazione di emergenza armata, adibita al salvamento e pronta all’uso, riportante la scritta “EMERGENZA”, in aggiunta al pattino di “SALVATAGGIO”.

Nei soli casi in cui il servizio di salvamento viene assicurato in forma collettiva e qualora intervengono accordi tra più concessionari aventi zone a mare limitrofe di limitata ampiezza, l’imbarcazione di emergenza aggiuntiva può essere posizionata ogni 50 metri lineari, previa comunicazione al Comune di Cattolica del suo responsabile. I piani di salvataggio, individuali e collettivi, devono garantire la presenza di defibrillatori semi automatici funzionanti, adatti al pronto soccorso cardiaco, da ubicare ogni due postazioni di salvamento per i piani di salvamento collettivi (ad ogni postazione dotata di defibrillatore ne seguono due prive) e uno ogni postazione di salvamento per i piani individuali, come previsto dall’Ordinanza balneare n° 1/2019 della Regione Emilia Romagna. I responsabili dei servizi di salvamento hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente all’Autorità marittima gli interventi di soccorso e/o salvamento effettuati per mezzo della apposita scheda di rilevazione da quest’ultima predisposta.

ART. 4 DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Durante la stagione balneare estiva, nelle aree demaniali marittime, con esclusione dell’area portuale, è consentito l’esercizio del commercio in forma itinerante per il solo settore alimentare, previo nulla osta da parte del Comune di Cattolica, che ne stabilisce modalità e condizioni per l’accesso. I nulla osta, di carattere temporaneo, sono rinnovabili stagionalmente, secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale nel rispetto della vigente normativa in materia. Il numero massimo di nulla osta per la stagione balneare 2019 è stabilito in n° 7. In caso di più domande pervenute, è considerato titolo preferenziale, ai fini del rilascio del nulla osta, l’esercizio del commercio in forma itinerante autorizzato per l’anno precedente. Gli esercenti l’attività del commercio in forma itinerante possono avvalersi di un collaboratore che risulti essere alle proprie dipendenze o che abbia stipulato un contratto di prestazione d’opera. L’attività può essere svolta direttamente dal titolare dell’autorizzazione di commercio su aree pubbliche o, alternativamente, dal suo collaboratore dipendente/prestatore d’opera. Le generalità complete dei collaboratori devono essere preventivamente comunicate al Comune di Cattolica, così come ogni variazione successiva. Ogni soggetto autorizzato all’esercizio del commercio in forma itinerante deve portare in modo ben visibile l’apposito tesserino identificativo rilasciato dal Comune di Cattolica ed esibire il nulla osta a semplice richiesta verbale delle Autorità a ciò preposte. L’esercizio dell’attività, che deve avvenire senza arrecare disturbo ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari, è consentito dalle ore 7,00 alle ore 18,30, non stando nella stessa area per un periodo di tempo superiore ad un’ora, spostandosi al termine di detto periodo per un tratto di almeno cento metri, esclusivamente a piedi o con l’uso di veicoli a spinta manuale o a propulsione elettrica, muniti di apposita copertura assicurativa, di ridotte dimensioni e idonei sotto il profilo igienico sanitario.

È tassativamente vietato l’utilizzo di attrezzature fisse. Il nulla osta potrà essere sospeso e/o revocato in caso di inosservanza delle prescrizioni sopra riportate. È fatto assoluto divieto di svolgere attività di tatuaggi, treccine, massaggi, sabbiature, piercing e similari.

ART 5 DISCIPLINA DELL’ARTE FOTOGRAFICA IN FORMA ITINERANTE

Durante la stagione balneare estiva, nelle aree demaniali marittime, con esclusione dell’area portuale, è consentito l’esercizio dell’arte fotografica in forma itinerante, previa autorizzazione da parte del Comune di Cattolica, che ne stabilisce modalità e condizioni per l’accesso. Le autorizzazioni, di carattere temporaneo, sono rinnovabili stagionalmente, secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale nel rispetto della vigente normativa in materia. Il numero massimo di autorizzazioni per la stagione balneare 2019 è stabilito in n° 8. In caso di più domande pervenute, è considerato titolo preferenziale, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, l’esercizio dell’arte fotografica in forma itinerante autorizzata per l’anno precedente. Il Comune rilascia un’autorizzazione per ogni impresa, salvo per quelle che possiedono più unità locali.

Gli esercenti l’attività fotografica possono avvalersi di due collaboratori che risultino essere alle proprie dipendenze o che abbiano stipulato un contratto di prestazione d’opera. L’attività può essere svolta direttamente dal titolare dell’attività commerciale e/o dai suoi dipendenti/prestatori d’opera. Le generalità complete dei collaboratori devono essere preventivamente comunicate al Comune di Cattolica, così come ogni variazione successiva. Ogni soggetto autorizzato deve indossare un adeguato abbigliamento professionale e portare in modo ben visibile l’apposito tesserino identificativo rilasciato dal Comune di Cattolica ed esibire l’autorizzazione a semplice richiesta verbale delle Autorità a ciò preposte. L’esercizio dell’attività, che deve avvenire senza arrecare disturbo ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari, è consentito dalle ore 7,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,30. È fatto divieto di condurre animali per lo svolgimento dell’attività e/o l’utilizzo di attrezzature fisse. L’autorizzazione potrà essere sospesa e/o revocata in caso di inosservanza delle prescrizioni sopra riportate.

ART. 6 DISCIPLINA DEI CORRIDOI DI ATTERRAGGIO

Le domande di autorizzazione per l’installazione di corridoi, sia prospicienti ad arenili in concessione che liberi, devono essere presentate entro il 2 maggio di ogni anno al Comune di Cattolica, che ne disciplina il relativo rilascio. Le autorizzazioni, di carattere temporaneo, sono rinnovabili stagionalmente, previa verifica della permanenza dei requisiti di sicurezza pubblica. Le caratteristiche e le prescrizioni a carico dei soggetti autorizzati sono disciplinate con Ordinanze dell’Autorità marittima territorialmente competente in materia di sicurezza della navigazione. È fatto obbligo di mantenere i corridoi in perfetto stato e di curarne il ripristino qualora a seguito di eventi meteo avversi dovessero risultare danneggiati.

ART. 7 DISCIPLINA DELLE SCUOLE DI VELA – TAVOLE A VELA – NUOTO

Durante la stagione balneare, nelle aree del demanio marittimo è consentito l’esercizio delle attività di scuola vela, tavole a vela, SUP e nuoto da parte dei titolari di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di Cattolica. Le attività di scuola vela e tavole a vela è sottoposta alle disposizioni impartite con apposite Ordinanze dell’Autorità marittima competente in materia di sicurezza della navigazione ed è subordinata al possesso dell’autorizzazione per il relativo corridoio di lancio/atterraggio rilasciato dal Comune di Cattolica. L’esercizio delle attività disciplinate dal presente articolo deve avvenire senza arrecare disturbo ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari.

ART. 8 ORARI PER LA DIFFUSIONE SONORA

Ad eccezione dei comunicati di pubblica utilità, la diffusione sonora di messaggi pubblicitari da parte dei soggetti titolari di apposita concessione è consentita esclusivamente nei seguenti orari: dalle ore 11,00 alle ore 11,40 e dalle ore 17,00 alle ore 17,40 nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e dalle ore 16,30 alle ore 17,10 nel mese di settembre. La diffusione degli annunci da parte dei titolari di unità adibite al trasporto passeggeri deve avere per oggetto esclusivamente la gita in mare ed è consentita limitatamente alla seguente fascia oraria: dalle ore 9,30 alle ore 10,00, dalle ore 11,30 alle ore 12,30 e dalle ore 17,30 alle ore 18,30. La diffusione sonora così come sopra descritta deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

ART 9 DISPOSIZIONI FINALI

I trasgressori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi della normativa in materia nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori dalle Autorità a ciò preposte. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Cattolica, 19 aprile 2019

Il Dirigente Ufficio Demanio Marittimo

Dott.ssa Claudia Rufer